

ACQUE DI DILAVAMENTO, RIFIUTI E CASSAZIONE

a cura di *Gianfranco Amendola*

Come è noto, l'art. 39 D. Lgs n. 152/1999 esclude che lo scarico nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento possa essere considerato scarico di acque reflue industriali (con i relativi obblighi e divieti), precisando di converso, espressamente e tassativamente (anche se con rinvio alle Regioni), le ipotesi in cui la loro immissione nell'ambiente può o deve essere soggetta, invece, a limiti, divieti e prescrizioni. E, proprio per non lasciare alcun dubbio, ha precisato espressamente nell'art. 39, comma 2, che « non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto » le acque meteoriche non disciplinate dalle Regioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, relativo ad acque meteoriche di dilavamento scaricate od immesse con reti fognarie o condotte separate.

Restava aperto, tuttavia, a nostro sommo avviso, il problema di quelle acque che, pur se originate dalla pioggia, abbiano perso, per contatto con fonti inquinanti, ogni caratteristica di acqua meteorica e siano invece diventate, come qualità e caratteristiche, vere e proprie acque reflue industriali. In tal caso, per elementari esigenze sia di tutela dell'ambiente sia di equità, avevamo espresso l'opinione che, così come costantemente affermato in passato dalla Cassazione, in tali casi non si tratti più di «acque meteoriche»; e pertanto che ad esse sia applicabile, comunque e a tutti gli effetti, la disciplina del D.Lgs. n. 152/1999 per acque reflue industriali, in caso di scarico diretto tramite condotta; ovvero quella sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 con relative sanzioni¹.

In tal senso sembra possa essere letta una prima sentenza della suprema Corte secondo cui «<nello scarico sono comprese anche le acque di dilavamento meteorico, come tali non rientranti nel concetto di acque reflue industriali.. che, per incuria dell'esercente l'attività produttiva, si mescolino, come nella specie, con le acque reflue aziendali provenienti dal raffreddamento degli impianti>>². Ancor più esplicitamente si collocava nella stessa direttrice C.A. Milano, sez. 4, 11 marzo 2004 (in *Riv. giur. ambiente* 2004, n. 5, pag. 695 e segg.) secondo cui «<se l'acqua meteorica di dilavamento trasporta con sé elementi residuali delle attività produttive, anche passive, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e diventa uno scarico vero e proprio, in quanto tale assoggettato alla disciplina degli scarichi, e quindi soggetto ad autorizzazione>>.

¹ Cfr. il nostro *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano 2002, pag. 121

² Cass. pen., sez. 3, 17 dicembre 2002, Zanotti, in *Rivistambiente* 2003, n. 11, pag. 1234. .

Oggi, la suprema Corte conferma con chiarezza e lucidità che, se manca uno scarico diretto ma vi sia, comunque, una immissione nell'ambiente di acque meteoriche contaminate da un ciclo produttivo, può applicarsi la normativa sui rifiuti. Infatti <<escludere le immissioni effettuate senza un sistema stabile di deflusso dal concetto di scarico non significa che qualsiasi immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico, come definito dall' articolo 2 del decreto legislativo, d'anzì citato debba considerarsi lecita. **Le acque meteoriche o quelle di lavaggio venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a veri e propri rifiuti liquidi per i quali trova applicazione il decreto legislativo n. 22 del 1997** che costituisce la legge quadro, sia per quanto concerne i rifiuti solidi che quelli liquidi. Invero sono esclusi dall' applicabilità della legge "Ronchi" solo le acque di scarico dirette. Per gli scarichi indiretti e per ogni altro rifiuto liquido resta applicabile il decreto "Ronchi". L'articolo 14 di tale decreto vieta l'abbandono di rifiuti sul suolo o nel sottosuolo nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee. Il fatto è punibile a norma degli artt 50 o 51 comma secondo a seconda che trattasi di privato o di titolare d'impresa. Ovviamente per l'applicabilità dell'articolo 14 d'anzì citato occorre fornire la prova che trattasi di rifiuto solido o liquido. Nella fattispecie sarebbe stato applicabile l'articolo 14 se si fosse provato che le acque meteoriche, in contatto con parti dei motori adagiati sul suolo senza alcuna precauzione, avessero effettivamente dato origine a rifiuti liquidi.>>³ .

Gianfranco Amendola

In calce la parte in diritto della sentenza citata

³ Cass. pen., sez. 3, 22 giugno 2005, est. Petti, imp. Germondani, n. 1359, www.lexambiente.com, la quale conclude che <<nella fattispecie dalla sentenza impugnata non risulta adeguatamente acclarata la produzione del rifiuto liquido perchè per la configurabilità dello scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non era necessario provare la natura inquinante dell'immissione>>.

Estratto dalla sentenza

Cass. pen., sez. 3, 22 giugno 2005, est. Petti, imp. Germondani, n. 1359

OMISSIS

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'articolo 59 del D.leg. vo n. 152 del 1999 punisce chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è scaduta. L'articolo 2 del decreto legislativo dianzi citato nel testo modificato dal decreto legislativo n. 258 del 2000 considera acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Sono quindi acque reflue industriali quelle prodotte dall'attività industriale all'interno dello stabilimento e poi immesse nelle condotte, escluse quelle meteoriche per le quali è dettata una disciplina particolare con l'articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Quest'ultima norma distingue le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne e quelle di dilavamento. Queste ultime, come risulta dal terzo comma, sono le acque che cadano su superfici impermeabili le quali sono le sole che possono essere dilavate. Per quello che interessa la fattispecie è sufficiente sottolineare che le acque meteoriche di dilavamento sono diverse da quelle reflue industriali e non possono quindi considerarsi scarico di acque reflue industriali con i relativi obblighi e divieti.

La loro immissione nell'ambiente è soggetta alle prescrizioni previste dalle regioni (art. 39 primo comma). Il legislatore con il secondo comma dell'articolo 39 ha chiarito che non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo n. 152 del 1999 le acque meteoriche non disciplinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 39 primo comma ossia le acque meteoriche di dilavamento non provenienti da reti fognarie separate.

Fondamentale ai fini dell'applicabilità della sanzione di cui al primo comma dell'articolo 59 è la nozione di scarico idrico. Essa è data dall'articolo 2 comma 1 lett. bb) come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 2000. In base a tale norma si intende per scarico "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"; la successiva lettera cc) aggiunge che sono acque di scarico tutte quelle provenienti da uno scarico. Da tale nozione discende che il concetto di scarico in base alla normativa citata è limitato alle "immissioni dirette tramite condotta" ossia a quegli scarichi diretti e continuativi immessi tramite un sistema stabile di deflusso (cfr Cass n. 35730 del 2001). Le immissioni indirette ed occasionali ora non configurano più uno scarico in senso tecnico. Pertanto, per la mancanza di un sistema stabile di deflusso delle acque meteoriche, a prescindere pure dall'accertamento, che non risulta espletato, della non occasionalità dell'immissione, il fatto ascritto al prevenuto non configura gli estremi del reato contestato. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non sussiste.

Escludere però le immissioni effettuate senza un sistema stabile di deflusso dal concetto di scarico non significa che qualsiasi immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico, come definito dall' articolo 2 del decreto legislativo, dianzi citato debba considerarsi lecita. Le acque meteoriche o quelle di lavaggio venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a veri e propri rifiuti liquidi per i quali trova applicazione il decreto legislativo n. 22 del 1997 che costituisce la legge quadro, sia per quanto concerne i rifiuti solidi che quelli liquidi. Invero sono esclusi dall' applicabilità della legge "Ronchi" solo le acque di scarico dirette. Per gli scarichi indiretti e per ogni altro rifiuto liquido resta applicabile il decreto "Ronchi". L' articolo 14 di tale decreto vieta l' abbandono di rifiuti sul suolo o nel sottosuolo nonchè l' immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee. Il fatto è punibile a norma degli artt 50 o 51 comma secondo a seconda che trattasi di privato o di titolare d' impresa. Ovviamente per l' applicabilità dell' articolo 14 dianzi citato occorre fornire la prova che trattasi di rifiuto solido o liquido. Nella fattispecie sarebbe stato applicabile l' articolo 14 se si fosse provato che le acque meteoriche, in contatto con parti dei motori adagiati sul suolo senza alcuna precauzione, avessero effettivamente dato origine a rifiuti liquidi. Nella fattispecie dalla sentenza impugnata non risulta adeguatamente acclarata la produzione del rifiuto liquido perchè per la configurabilità dello scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non era necessario provare la natura inquinante dell' immissione.'

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 22 giugno del 2005.